

Piano straordinario per l'occupazione – Mis II.5 – Più investimenti
L.R. 34/2004 – Misura INT2 CONTRATTO DI INSEDIAMENTO

SCHEDA TECNICA

Indice

PREMESSA

Obiettivi
Beneficiari
Settori ammissibili
Iniziative ammissibili

SEZIONE 1 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI

1.1 Ambito territoriale di applicazione
1.2 Tipologie di investimento
1.3 Spese ammissibili
1.4 Forma e misura dell'agevolazione
1.5 Requisiti di ammissione alle agevolazioni
1.6 Obblighi di mantenimento dell'impianto produttivo e dell'occupazione

SEZIONE 2 – PROGETTI DI RICERCA

2.1 Ambito territoriale di applicazione
2.2 Tipologie di investimento
2.3 Spese ammissibili
2.4 Forma e misura dell'agevolazione
2.5 Requisiti di ammissione alle agevolazioni
2.6 Obblighi di mantenimento dell'impianto produttivo e dell'occupazione

MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Procedure per l'accesso al Contratto di insediamento
Procedura di valutazione
Contenuti del Contratto
Modalità di rendicontazione delle agevolazioni
Modalità di erogazione delle agevolazioni
Monitoraggio e controlli
Revoche e sanzioni

Appendice 1 – Riferimenti giuridici

Appendice 2 – Settori ammissibili

PREMESSA

OBIETTIVI

L'obiettivo primario del Contratto di Insediamiento consiste nel favorire l'atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, di investimenti diretti esteri, in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale e con le vocazioni dei territori, volti a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti, a sviluppare l'indotto e le filiere di fornitura, ad agire da volano per il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale.

Il Contratto di Insediamiento si propone altresì di favorire il reinsediamento in Piemonte di imprese che hanno delocalizzato all'estero; l'insediamento in Piemonte di impianti produttivi da parte di imprese italiane non ancora presenti in Piemonte; di creare sinergie con il tessuto locale, produttivo, dei servizi, della ricerca; di favorire la crescita di opportunità per le risorse umane in termini di qualificazione e di accrescimento delle conoscenze, l'incremento della competitività, lo sviluppo e l'innovazione del sistema economico-produttivo piemontese, nonché il pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture regionali disponibili.

BENEFICIARI

Possono accedere al Contratto:

- a) le imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Piemonte, che intendono realizzare un investimento in Piemonte secondo le tipologie di iniziative ammesse (sez.1 e sez.2);
- b) le imprese a partecipazione o controllo estero, già presenti in Piemonte, che intendono realizzare un nuovo investimento in Piemonte, funzionalmente diverso da quello già esistente, secondo le tipologie di iniziative ammesse (sez.1 e sez.2);
- c) le imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all'estero ma che intendano reinsediarsi in Piemonte (sez.1)
- d) le imprese italiane non ancora presenti in Piemonte, che intendano insediarsi in Piemonte (sez.1 e sez.2).

Le suddette categorie di beneficiari sono ammesse a condizione che realizzino investimenti secondo le indicazioni di cui alle sez. 1 e 2, con rilevante contenuto occupazionale. Nel caso di stabilimenti produttivi si intende "rilevante contenuto occupazionale" l'assunzione di almeno 50 addetti. Nel caso di centri di ricerca si intende un contenuto occupazionale almeno pari a 30 addetti qualificati. Per addetti qualificati si intendono figure professionali di profilo elevato e coerenti con l'attività propria di un centro di ricerca.

Per impresa a partecipazione o controllo estero si intende un'impresa il cui controllo *finale* (diretto o indiretto, anche attraverso società intermedie) NON sia esercitato da una società con sede legale o operativa in Italia, e le cui partecipanti estere possiedano ognuna almeno il 25% dei diritti di voto e siano attive da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda. Per attiva da

almeno 2 anni si intende un'azienda che abbia chiuso un bilancio per almeno 2 esercizi consecutivi nel proprio Paese di origine, e che tali valori siano dimostrabili in modo oggettivo con documentazione ufficiale.

In caso di comprovata esperienza e capacità industriale dimostrabile da parte dei soci di riferimento, è possibile considerare società attive da meno di 2 anni, ma comunque costituite da almeno un anno purchè abbiano chiuso un bilancio nel proprio Paese di origine, e che tali valori siano dimostrabili in modo oggettivo con documentazione ufficiale .

Per investimento funzionalmente diverso da quello esistente si intende la realizzazione di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca e sviluppo realizzato da un'impresa che sia già presente in Piemonte, rispettivamente, con un centro di ricerca e sviluppo o con uno stabilimento produttivo e/o con una sede commerciale.

Per impresa piemontese che ha delocalizzato la produzione all'estero si intende un'impresa che non ha più attività produttiva manifatturiera di carattere prevalente in Piemonte da almeno 3 anni al momento di presentazione della domanda.

Un'azienda che abbia esclusivamente ridimensionato l'attività in Piemonte, quando anche abbia ridimensionato l'attività in modo prevalente non è considerata ammissibile se non risulta trasferita all'estero un'attività almeno pari a quella dismessa nel territorio regionale.

Per impresa italiana si intende una impresa attiva da almeno 2 anni, il cui controllo *finale* (diretto o indiretto, anche attraverso società intermedie) NON sia esercitato da una società con sede legale o operativa in Piemonte. Per controllo finale si intende la titolarità, diretta o indiretta, di almeno il 51% dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per attiva da almeno 2 anni si intende un'azienda che abbia chiuso un bilancio per almeno 2 esercizi consecutivi nel proprio Paese di origine, e che tali valori siano dimostrabili in modo oggettivo con documentazione ufficiale.

In caso di comprovata esperienza e capacità industriale dimostrabile da parte dei soci di riferimento, è possibile considerare società attive da meno di 2 anni, ma comunque costituite da almeno un anno purchè abbiano chiuso un bilancio nel proprio Paese di origine, e che tali valori siano dimostrabili in modo oggettivo con documentazione ufficiale .

I beneficiari sopra descritti possono accedere al Contratto di Insediamento una sola volta, inquadrandosi nella medesima categoria di beneficiari.

L'accesso ai benefici del Contratto è in ogni caso subordinato alla disponibilità di risorse per la misura, indipendentemente dallo stato di apertura o sospensione dello strumento stesso.

Sono altresì ammissibili gli organismi di ricerca (così come definiti dalla disciplina comunitaria RSI) con sede operativa in Piemonte, che svolgano con le imprese beneficiarie di cui alla sez.2 progetti di ricerca collaborativa (vedi sez. 2).

SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e di servizi alla produzione secondo le risultanze del certificato Camera di Commercio alla data di stipulazione del contratto – con le limitazioni previste, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013¹, dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione² e dalla successiva normazione comunitaria che disciplinerà tali materie. (Vedi Allegato 1).

INIZIATIVE AMMISSIBILI

- Investimenti fissi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo che generino nuova occupazione **(sezione 1)**
- Progetti di ricerca e sviluppo preordinati o connessi all'insediamento di nuovi impianti di produzione di beni o servizi, centri direzionali, centri di ricerca e sviluppo che generino nuova occupazione **(sezione 2)**

¹ In GUUE C 54 del 4 marzo 2006.

² In GUUE C 323 del 30 dicembre 2006.

SEZIONE 1

INVESTIMENTI FISSI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI, CENTRI DIREZIONALI, CENTRI DI RICERCA E SVILUPPO CHE GENERANO NUOVA OCCUPAZIONE

1.1 Ambito territoriale

La misura si applica a tutto il territorio regionale per gli investimenti di Piccole e Medie imprese. Per gli investimenti di Grandi Imprese la misura si applica nelle sole aree Art. 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) individuate ai sensi della Decisione della Commissione C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007 - Carta Italiana degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

1.2. Tipologie di investimento

La misura è finalizzata a sostenere programmi di investimento, organici e funzionali, volti a incrementare significativamente l'occupazione e il livello di competitività del territorio, in complementarità con il sistema di imprese già presente.

Nel caso di stabilimenti produttivi il contenuto occupazionale minimo deve essere di 50 addetti nell'anno a regime (esercizio solare successivo a quello di conclusione del programma d'investimenti agevolato), nel caso di centri di ricerca e sviluppo di 30 addetti nell'anno a regime qualora si tratti di grandi imprese, di 20 addetti nell'anno a regime qualora si tratti di PMI.

Nel caso di aziende già presenti in Piemonte (beneficiari di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 'Beneficiari'), ai fini della quantificazione dell'incremento netto di occupazione prescritto NON si deve tener conto di eventuali rientri di personale precedentemente collocato in Cassa integrazione o di eventuali trasferimenti di personale precedentemente occupato in unità produttive localizzate in Piemonte di imprese collegate con l'impresa che accede al Contratto.

Il computo degli addetti da attivare entro l'anno a regime è riferito alla differenza complessiva (considerando tutte le unità locali attive dell'impresa) tra la media mensile degli addetti riferita ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda e quella riferita ai 12 mesi dell'anno a regime. Si considerano nel computo della media, al netto dei reintegri dalla cassa integrazione, i dipendenti diretti (a tempo indeterminato e determinato), i collaboratori, i borsisti, gli interinali e in generale gli addetti iscritti a libro unico del lavoro dell'impresa, che abbiano un rapporto di lavoro superiore al mese. Al fine del calcolo non sono considerati "addetti" i professionisti con partita IVA.

L'importo ammissibile degli investimenti deve essere non inferiore a 3.000.000,00 € e la loro durata

non superiore a 48 mesi.

L'investimento deve essere finalizzato alla creazione di impianti produttivi di beni e servizi, di centri direzionali, di centri di ricerca e sviluppo mediante:

- la realizzazione di un nuovo impianto
- la ristrutturazione o riconversione di un impianto esistente
- la riattivazione di un impianto dismesso

Per le imprese a partecipazione o controllo estero già presenti in Piemonte, si considerano unicamente gli investimenti funzionalmente diversi da quelli già esistenti.

1.3. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse all'insediamento dell'attività produttiva di beni o di servizi relative agli immobilizzi, ed in particolare³:

- a. acquisto o costruzione di immobili da destinare all'insediamento dell'impresa;
- b. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, complessivamente nel limite del totale del 10% degli altri costi ammissibili;
- c. opere murarie e assimilate;
- d. infrastrutture specifiche aziendali;
- e. macchinari, impianti, attrezzature;
- f. software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva⁴

Le spese possono essere sostenute tramite acquisto diretto o locazione finanziaria, contenente esplicita clausola di riscatto.

1.4. Forma e misura dell'agevolazione

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti previsti dal presente bando così come riassunti nella successiva tabella.

³In ogni caso le tipologie di spesa elencate da a) a f) devono essere connesse con investimenti iniziali come definiti, in particolare, dall' art. 12 del Regolamento (CE) N. 800/2008. Si osserva che gli attivi immateriali dovranno:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi in alcun modo partecipanti o partecipati rispetto al beneficiario.
- d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno ~~tre~~cinque anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

⁴ Per le grandi imprese, i costi per gli investimenti in attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

Tabella delle intensità d'aiuto e dei massimali di agevolazione previste

| Dimensione dell'impresa, massimali di aiuto, massimali di contributo in ESL | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| | (Esenzione PMI) | (Esenzione PMI in 87.3.C) | Grandi imprese (87.3.c) |
| Grande Impresa | ---- | ---- | 10% |
| Media Impresa | 10% | 20 % | ---- |
| Piccola Impresa | 15% | 20 % | ----- |
| Massimale Agevolazione | 7,5 M€ | | |

L'agevolazione è prevista nella forma esclusiva di contributo a fondo perduto, nella misura del 70% dell'ESL massimo concedibile.

L'agevolazione è maggiorata fino alla concorrenza dell'ESL massimo concedibile, in maniera proporzionale secondo la seguente tabella in funzione dell'occupazione diretta generata.

| Occupazione DIRETTA generata | Percentuale riconosciuta sull'ESL massimo concedibile | Percentuale ESL risultante | | |
|------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | | Grande impresa (87.3.c), media impresa (ovunque) | Piccola impresa (ovunque) | Piccola impresa e media impresa (87.3.c) |
| 50- 99 addetti | 70% | 7% | 10,5% | 14% |
| 100- 149 addetti | 80% | 8% | 12% | 16% |
| 150- 199 addetti | 90% | 9% | 13,5% | 18% |
| 200 addetti e oltre | 100% | 10% | 15% | 20% |

Nel caso di programmi che prevedano, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, la quota ammissibile a contributo è riferita al valore imponibile del bene. Inoltre ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 800/08, i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto

di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

Nota:

Grandi progetti di investimento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento (CE) 800/2008 gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ad un grande progetto di investimento, inteso come progetto che prevede un «investimento iniziale» come definito dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR, devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso. Tale tasso è fissato per la Regione Piemonte al 10%.

In caso di notificazione, l'aiuto è soggetto al massimale corretto secondo la seguente tabella:

| Spesa ammissibile | Massimale di aiuti corretto |
|--|------------------------------------|
| Fino a 50 €/Milioni | 100% del massimale regionale (10%) |
| Per la parte compresa tra 50 e 100 €/Milioni | 50% del massimale regionale (10%) |
| Per la parte superiore a 100 €/Milioni | 34% del massimale regionale (10%) |

1.5 Requisiti di ammissione alle agevolazioni

Il programma di investimento deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso al Contratto.

Per le grandi imprese, oltre a quanto stabilito al paragrafo precedente, sarà verificata la sussistenza dell'effetto di incentivazione dell'aiuto prima della concessione del contributo a norma dell'art 8 del Regolamento (CE) 800/2008.

L'effetto di incentivazione si riterrà sussistente qualora, grazie alla concessione dell'aiuto, risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;

- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
- e) che, per quanto riguarda investimenti sovvenzionati in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita (87.3.c) interessata.

Per accedere ai benefici dell'agevolazione i progetti presentati dovranno, inoltre, rispettare i seguenti requisiti:

- a) Ricevibilità:
 - Invio e sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste dalla modulistica;
 - Completezza della domanda e della documentazione obbligatoria da allegare.
- b) Ammissibilità del soggetto
 - Requisiti del soggetto attuatore (qualifica del controllo/partecipazione, dimensioni, requisiti legali e morali);
 - Localizzazione dell'investimento (territorio regionale, aree in deroga 87.3.c);
 - Settore di attività;
 - Idoneità/qualità del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto.
- c) Ammissibilità del progetto
 - Fattibilità tecnica ed economica dell'investimento;
 - Cantierabilità del progetto, titoli di disponibilità, iter autorizzativo;
 - Coerenza dell'insediamento con le politiche di sviluppo della Regione;
 - Sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento;
 - Compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, il rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione;
 - Congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto;
 - Ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio;
 - Ricadute occupazionali: indice di performance *3 volte superiore* a quello risultante dall'ultimo rapporto disponibile del Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero Sviluppo Economico per i Contratti di Programma, con riferimento alle regioni del Centro-Nord, in termini di contributo concesso per addetto (ultimo rapporto disponibile alla data di approvazione della presente scheda: anno 2007, rapporto occupati/contributo 1/181.460 euro, soglia minima per l'ammissione al contratto di insediamento: 1/60.486 euro)

- Capacità finanziaria del soggetto realizzatore e sua patrimonializzazione: l'impresa è tenuta ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. L'impresa è altresì tenuta ad effettuare un apporto di mezzi propri NON esterni, pari o superiore alla percentuale di contributo riconosciuta, considerando apporti di mezzi propri tutti gli incrementi di poste di patrimonio netto (ad esclusione delle riserve obbligatorie per legge).

1.6 Obblighi di mantenimento dell'impianto produttivo e dell'occupazione

Salvo diversa disposizione del Contratto, il centro di ricerca o l'impianto produttivo, realizzati in attuazione del Contratto, devono essere mantenuti in Piemonte per almeno 10 anni dalla data di stipula del Contratto medesimo.

Salvo diversa disposizione del Contratto, deve essere garantito il contenuto occupazionale necessario per l'ammissibilità alla Misura per 5 anni dall'entrata a regime.

SEZIONE 2

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PREORDINATI O CONNESSI ALL'INSEDIAMENTO DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI, CENTRI DIREZIONALI, CENTRI DI RICERCA E SVILUPPO CHE GENERANO NUOVA OCCUPAZIONE

2.1 Ambito territoriale

La Misura si applica a tutto il territorio regionale, per investimenti effettuati da Grandi imprese - lett. a) – lett. b) e lett. d) del paragrafo "Beneficiari".

La misura NON si applica a investimenti realizzati da piccole e medie imprese.

2.2 Tipologie di investimento

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con prevalente attività di sviluppo sperimentale, di importo ammissibile non inferiore a € 3.000.000 e di durata non superiore a 36 mesi , con contestuale impegno da parte dell'impresa ad insediare in Piemonte(nei tempi concordati in contratto) uno stabilimento produttivo,un centro di ricerca od un centro direzionale di importanza rilevante .

Per centro di ricerca o centro direzionale di "importanza rilevante" si intende una struttura che impieghi a regime più di 30 dipendenti, siano essi dedicati o meno ai progetti di ricerca finanziati. Per stabilimento di importanza rilevante si intende uno stabilimento che occupi a regime almeno 50 addetti, siano essi dedicati o meno ai progetti di ricerca finanziati.

Nel caso di aziende già presenti in Piemonte [beneficiari di cui alle lettere b) e c) del paragrafo:'Beneficiari'), ai fini della quantificazione dell'incremento netto di occupazione prescritto NON si deve tener conto di eventuali rientri di personale precedentemente collocato in Cassa integrazione o di eventuali trasferimenti di personale precedentemente occupato in unità produttive localizzate in Piemonte di imprese collegate con l'impresa che accede al Contratto.

Il computo degli addetti da attivare entro l'anno a regime è riferito alla differenza complessiva (considerando tutte le unità locali attive dell'impresa) tra la media mensile degli addetti riferita ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda e i 12 mesi dell'anno a regime. Si considerano nel computo della media, al netto dei reintegri dalla cassa integrazione, i dipendenti diretti (a tempo indeterminato e determinato), i collaboratori, i borsisti, gli interinali e in generale gli addetti iscritti a libro unico del lavoro dell'impresa, che abbiano un rapporto di lavoro superiore al mese. Al fine del

calcolo non sono considerati "addetti" i professionisti con partita IVA.

Per "ricerca industriale", si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

2.3 Spese ammissibili

2.3.1 imprese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, con prevalente attività di sviluppo sperimentale; ed in particolare:

- a) costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo;
- b) il valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca, in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento (calcolato secondo i principi della prassi fiscale) e nella misura massima del 10% dei costi del personale (punto a);
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di

consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, complessivamente nella misura massima del 10% dei costi del personale (punto a);

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10% del costo complessivo del personale (punto a);

f) costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni nella misura massima del 10% dei costi del personale (punto a).

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che beneficiano delle agevolazioni nell'ambito del contratto, devono essere svolte integralmente da personale assunto in Piemonte.

2.3.2 Organismi di ricerca

Sono considerate ammissibili le spese, sostenute dall'Organismo di ricerca, necessarie alla definizione e realizzazione di progetti di ricerca & sviluppo, da realizzarsi con la modalità della "ricerca collaborativa" come definita dalla Disciplina RSI, con l'impresa beneficiaria.

In particolare, si definisce "ricerca collaborativa" quella in cui in un progetto di ricerca e sviluppo, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Nel caso in cui l'organismo o gli organismi di ricerca che collaborano alla realizzazione del progetto non avviino o non concludano le attività di propria competenza e l'impresa si accoli l'esecuzione di tali attività, viene meno la modalità di 'ricerca collaborativa' con conseguente disapplicazione della maggiorazione prevista al successivo paragrafo 2.4.1-

Rientrano in particolare nelle spese ammissibili per gli Organismi di Ricerca esclusivamente le spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca.

2.4 Forma e misura dell'agevolazione

L'intensità massima dell'agevolazione erogabile non deve superare i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca ed all'innovazione, in particolare artt. 30 e 31 del Regolamento (CE) n. 800/08.

2.4.1 Imprese

L'agevolazione a favore dell'impresa è prevista nella forma di contributo a fondo perduto, secondo la tabella seguente:

| Soggetti Beneficiari | Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale |
|---|---|
| Grande Impresa | 25% |
| Grande impresa per progetti collaborativi | 40% |

L'importo massimo del contributo non potrà superare € 5.000.000,00

2.4.2 Organismi di ricerca

L'agevolazione a favore dell'organismo di ricerca è prevista nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima di 300.000,00 €, con intensità variabile a seconda della natura giuridica dell'Organismo di ricerca, e secondo i massimali indicati nella seguente tabella.

| Soggetti beneficiari | Condizione | Massimali in aiuto ESL |
|--|---|---|
| 1. Organismi di ricerca senza scopo di lucro | se svolgono attività non economica | • fino all'80% delle spese ammissibili |
| • Organismi di ricerca che svolgono attività economica | Se equiparabile per n. addetti e dati di bilancio a grande impresa | • Ricerca industriale: fino al 50% • Sviluppo sperimentale: fino al 25% |
| | Se equiparabile per n. addetti e dati di bilancio a media impresa | • Ricerca industriale: fino al 75% • Sviluppo sperimentale: fino al 50 % |
| | Se equiparabile per n. addetti e dati di bilancio a piccola impresa | • Ricerca industriale fino al 80% • Sviluppo sperimentale: fino al 60% |

I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Pertanto:

- a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;
- b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di

ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evince che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

2.5. Requisiti di ammissibilità

Il programma di investimento iniziale o le attività di ricerca e sviluppo devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso al Contratto.

Il progetto di R&S deve avere prevalente contenuto di sviluppo sperimentale. Salvo casi particolari, dovuti a ragioni oggettive, la fase di prototipazione e pre-industrializzazione nonché la industrializzazione e la produzione conseguenti il progetto di ricerca e sviluppo devono essere effettuate in un impianto localizzato sul territorio piemontese.

Oltre a quanto stabilito al paragrafo precedente, sarà verificata la sussistenza dell'effetto di incentivazione dell'aiuto prima della concessione del contributo a norma dell'art 8 del Regolamento (CE) 800/2008 e del paragrafo 6 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'effetto di incentivazione si riterrà sussistente qualora, grazie alla concessione dell'aiuto, risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che via sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività ed in particolare: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti), aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) che via sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività ed in particolare: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta

scientifico o tecnologico o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati ed in particolare: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o dell'attività ed in particolare: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Il progetto dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

a) Ricevibilità:

- Invio e sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste dalla modulistica
- Completezza della domanda e della documentazione obbligatoria da allegare

b) Ammissibilità del soggetto

- Requisiti del soggetto attuatore (qualifica del controllo/partecipazione, dimensioni, requisiti legali e morali)
- Localizzazione dell'investimento
- Settore di attività
- Idoneità/qualità del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto, in particolare da un punto vista scientifico

c) Ammissibilità del progetto

- Ammissibilità dei costi
- Coerenza e suddivisione dei costi e delle attività con le definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- Fattibilità tecnica e scientifica del progetto
- Cantierabilità del progetto
- Coerenza del progetto, delle attività e degli obiettivi con le politiche di sviluppo e innovazione della Regione;
- Sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento
- Compatibilità rispetto alla normativa in materia di lavoro, di salute e sicurezza, tutela ambientale, il rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione
- Congruità e pertinenza dei costi e dei tempi indicati per la realizzazione del progetto
- Ricadute del progetto sul sistema economico-produttivo locale o regionale, idonee ad incrementare in maniera significativa il livello di competitività del territorio

- Capacità finanziaria del soggetto realizzatore e sua patrimonializzazione; L'impresa è tenuta ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. L'impresa è altresì tenuta ad effettuare un apporto di mezzi propri NON esterni, pari ad almeno il 10% dei costi del progetto ammesso, considerando apporti di mezzi propri tutti gli incrementi di poste di patrimonio netto (ad esclusione delle riserve obbligatorie per legge).

2.6 . Obblighi di mantenimento dell'investimento e dell'occupazione

Salvo diversa disposizione del Contratto, il centro di ricerca o lo stabilimento produttivo, realizzati in attuazione del Contratto devono essere mantenuti in Piemonte per almeno 10 anni dalla data di stipula del Contratto.

I beni agevolati non possono essere alienati prima del termine stabilito dal contratto. Salvo diversa disposizione del Contratto deve essere garantito il contenuto occupazionale necessario per l'ammissibilità alla Misura per 5 anni dall'entrata a regime.

MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Procedure per l'accesso al Contratto di Insediamiento

Il soggetto incaricato, per conto della Regione, della regia e della gestione del Contratto nelle sue attività dirette, strumentali e connesse, è individuato nella società in house Finpiemonte S.p.A. - Sede legale: Galleria San Federico 54, 10121 Torino - mail: investment.contract@finpiemonte.it - sito web <http://www.finpiemonte.it>

Tale soggetto, che è sottoposto, ove previsto, all'applicazione della Legge 241/90, ha il compito di condurre, gestire e governare tutte le fasi del progetto di insediamento: fase di scouting e primo contatto con le imprese, individuazione della localizzazione, verifica preliminare e di massima circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di accesso al Contratto, supporto alla predisposizione della proposta di progetto di insediamento e del programma di investimento, individuazione dei soggetti terzi (Enti locali, altri Enti pubblici, Organismi di ricerca) direttamente coinvolti nel programma/ progetto di investimento; eventuale individuazione di soggetti con competenze specialistiche cui affidare l'esame di elementi necessari alla valutazione del progetto/programma; proposta alla Direzione regionale - competente in materia di Attività produttive - di ammissione all'agevolazione del programma/progetto e di approvazione della bozza di Contratto; redazione del Contratto; monitoraggio sull'attuazione del Contratto, verifica delle rendicontazioni di spesa, erogazione dei contributi, relazioni periodiche circa l'attuazione dei Contratti stipulati ed il funzionamento dello strumento.

In relazione all'applicazione della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte SPA; il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello è il responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte SPA.

Per lo svolgimento delle attività di scouting e promozione all'estero della Misura, nonché per l'eventuale ricerca localizzativa, la Regione si avvale anche della collaborazione della società consortile "Centro Estero per l'internazionalizzazione" Sede legale: Corso Regio Parco 27 10152 Torino (di seguito Ceipiemonte)

Laddove, nello svolgimento della sua attività istituzionale Ceipiemonte raccolga l'interesse di potenziali investitori all'utilizzo della Misura, la stessa ne dà tempestiva comunicazione a Finpiemonte e per conoscenza alla Direzione Attività produttive della Regione, anche attraverso strumenti o tavoli di coordinamento istituiti dalla Regione Piemonte, affinché Finpiemonte proceda all'avvio delle attività di accompagnamento e istruttoria.

Finpiemonte fornisce, a titolo non oneroso, ai potenziali beneficiari i seguenti servizi direttamente collegati alla predisposizione ed attuazione del Contratto:

- (i) verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità del programma/progetto;
- (ii) verifica della coerenza con le indicazioni strategiche della Regione Piemonte;

- (iii) accompagnamento nelle fasi negoziali preliminari alla definizione finale della proposta di programma d'investimento/progetto di ricerca e nel rapporto con gli Enti pubblici e locali;
- (iv) assistenza nelle diverse fasi di realizzazione del programma/ progetto;
- (v) valutazione del progetto per l'ammissione ai benefici del Contratto di Insediamento;
- (vi) monitoraggio e controllo degli adempimenti previsti dal Contratto.

In particolare, prima dell'attivazione del procedimento di accesso al Contratto, Finpiemonte verifica preliminarmente se l'interesse manifestato dall'impresa ad insediarsi nel territorio piemontese possa essere successivamente formalizzato in una proposta da presentare alla Regione ai fini della valutazione e dell'ammissione al Contratto ed alle agevolazioni ad esso relative. Tale verifica preliminare è svolta nei confronti dell'impresa (individuata da Finpiemonte e/o Ceipiemonte nella loro attività di scouting o che abbia manifestato un interesse ad insediarsi in Piemonte avvalendosi del Contratto) e degli altri soggetti il cui coinvolgimento nel Contratto risulti necessario o sia stato proposto dall'impresa. Tale verifica, preliminare e di massima, riguarda la sussistenza dei presupposti essenziali (soggettivi ed oggettivi) per la successiva presentazione formale della proposta del programma/progetto - funzionale all'insediamento - da sottoporre alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità tecnico-finanziaria e di merito ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente scheda.

L'esito di tale verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di accesso al Contratto, non impegna l'amministrazione regionale, né precostituisce in alcun modo titolo ad un esito favorevole del successivo procedimento di accesso alle agevolazioni. Per la presentazione formale della proposta di programma/progetto, l'impresa e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile da Finpiemonte e possono avvalersi dell'assistenza di Finpiemonte per quanto concerne le modalità di redazione della proposta e la corretta applicazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata. Le attività sopra elencate sono disciplinate in apposito contratto di affidamento, stipulato fra la Direzione regionale committente e Finpiemonte, che disciplina altresì le modalità di determinazione ed erogazione del compenso dovuto per tali attività.

L'impresa che, a seguito di preliminare verifica svolta da Finpiemonte circa la sussistenza dei requisiti essenziali di accesso al Contratto, intenda accedere alle agevolazioni ivi previste, presenta la domanda di ammissione all'agevolazione utilizzando la modulistica di accesso fornita direttamente da Finpiemonte corredandola con il documento d'identità del legale rappresentante (fase I).

Laddove non vi provveda contestualmente, l'impresa si impegna, a pena di decadenza, a trasmettere a Finpiemonte entro i successivi 60 giorni tutta la documentazione integrativa utile ai fini del perfezionamento dell'istruttoria di merito, presentando la documentazione di fase II (Piano progettuale più allegati tecnici), salvo concessione di un maggior termine per provvedervi, concesso da parte di Finpiemonte.

Nel caso di progetti di Ricerca e Sviluppo la domanda dell'organismo di ricerca di ammissione alle agevolazioni, completa di piano progettuale e allegati, deve essere presentata, a pena di non ammissibilità, contestualmente alla domanda presentata –in fase II- dall'impresa.

L'impresa che -in fase I- ha presentato domanda di accesso al Contratto quando ancora non risultava formalmente costituita, invia, entro 60 giorni dalla presentazione della predetta domanda, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, pena la decadenza della domanda a suo tempo presentata.

Copia della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente scheda (e funzionali al Contratto) è trasmessa da Finpiemonte alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive. Completata la procedura di valutazione Finpiemonte trasmette alla Direzione Regionale l'esito istruttorio condotto in riferimento a requisiti, condizioni di ricevibilità ed ammissibilità, criteri di valutazione prescritti dalla scheda di misura (inclusa, tra l'altro, la valutazione di ammissibilità e congruità delle spese), dal quadro economico dell'investimento/progetto di ricerca nel suo complesso, con evidenziazione della tipologia ed ammontare delle spese ammissibili, entità del contributo approvato (con applicazione delle percentuali di contribuzione prescritte e nei limiti consentiti dalla scheda di misura) nonché da opportune indicazioni ritenute utili, in base alle peculiarità del progetto, per la formulazione delle condizioni contrattuali e per l'adozione del provvedimento. L'esito istruttorio è corredato da una bozza di contratto che evidenzia gli impegni temporali, finanziari e tecnico-amministrativi dei potenziali contraenti (pubblici e privati).

Contestualmente, Finpiemonte dà comunicazione all'azienda dell'avvenuta conclusione del procedimento istruttorio.

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive, sulla base delle conclusioni istruttorie di Finpiemonte, entro 30 giorni adotta il provvedimento di approvazione della bozza di contratto e ne autorizza la stipula. In ogni caso, l'ammissione ai benefici della Misura resta condizionata alla successiva stipula del Contratto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del provvedimento della Regione Piemonte, pena la decadenza. Nel caso di aiuti a favore di progetti di investimento o di ricerca che richiedano una notifica individuale alla Commissione dell'U.E., la concessione dell'aiuto resta altresì condizionata all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea .

La non approvazione Comunitaria è causa di conclusione del procedimento.

Il provvedimento di non ammissione della domanda di accesso alle agevolazioni funzionali al Contratto è motivato ed è comunicato agli interessati da parte di Finpiemonte SPA, la quale provvede a trasmettere informazione alla Direzione competente.

Procedura di valutazione

La procedura di valutazione delle domande è a sportello; l'avvio delle procedure ha luogo nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di dettaglio corredata dagli allegati tecnici

(fase II). La concessione dei contributi è comunque subordinata alla disponibilità di risorse presenti per lo strumento al momento di approvazione del progetto.

I termini del procedimento decorrono dal momento della presentazione della documentazione completa di dettaglio da parte dell'azienda (fase II).

Finpiemonte procede alla verifica di ricevibilità per ciascuna pratica prima di effettuare la valutazione di ammissibilità. Per la valutazione di ammissibilità e di merito viene istituito un apposito comitato di valutazione, composto da membri di Finpiemonte e membri della Regione Piemonte. Per le valutazioni, il Comitato può avvalersi del parere di esperti esterni in materie scientifiche economiche e di finanza d'impresa che non versino in situazione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti od ai progetti oggetto di valutazione. In particolar modo per i progetti di ricerca e sviluppo Finpiemonte si avvale di esperti scientifici di comprovata esperienza nel settore specificato.

L'iter istruttorio da parte di Finpiemonte si conclude entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'intera documentazione integrativa, completa di tutti suoi allegati (fase II).

La decorrenza del termine si intende sospesa laddove Finpiemonte ritenga di dover acquisire ai fini dell'istruttoria precisazioni e chiarimenti dagli stessi soggetti proponenti o valutazione tecniche da organi ed enti esterni. I termini riprendono a decorrere dalla data del ricevimento da parte di Finpiemonte della documentazione o del parere richiesto.

Nell'ambito del Contratto sono, in particolare, assunti impegni – da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga ai termini ordinari - in ordine ai tempi di avvio e conclusione dei procedimenti finalizzati all'insediamento degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti e della attività oggetto del Contratto, in modo da renderli compatibili con le esigenze di celere attuazione del Contratto.

Contenuti del Contratto

Il Contratto regola i rapporti e i vincoli tra i contraenti e deve contenere, tra l'altro, il Business Plan complessivo del programma/progetto specificando: (i) i contenuti del programma/progetto e l'ammontare complessivo dell'investimento, (ii) la forma e l'entità del contributo di parte pubblica, (iii) i tempi di realizzazione fino all'entrata a regime, (iv) le attività progettuali e gli obiettivi proposti, v) il cronoprogramma di spesa e di attuazione distinto per attività finanziata e per soggetto beneficiario, (vi) le risorse impiegate nello sviluppo delle attività progettuali dai contraenti, (vii) le ricadute occupazionali, tecnologiche, di know-how previste, (viii) le modalità di erogazione dei finanziamenti, (ix) gli impegni dei contraenti pubblici e privati, (x) la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione (xi) azioni di verifica e di vigilanza sull'attuazione del programma d'investimenti e dei finanziamenti previsti dal Contratto, con eventuali interventi correttivi e sostitutivi.

Il Contratto, predisposto da Finpiemonte ed approvato con Determinazione Dirigenziale, è sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa, dal Responsabile della Direzione regionale competente in materia di Attività produttive in nome e per conto della Regione nonché da eventuali soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto di insediamento.

Il Contratto definisce altresì i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e le modalità per la regolazione dei diritti che possano conseguire dai progetti di ricerca finanziati a valere sul presente strumento.

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'iscrizione dell'impresa beneficiaria al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Nell'ambito del Contratto possono essere altresì regolamentati i rapporti tra l'impresa contraente, l'organismo di ricerca e/o altri soggetti pubblici coinvolti nell'investimento: nel caso in cui i rapporti tra impresa e organismo di ricerca non siano esplicitamente regolamentati, il contratto dovrà indicare le condizioni che saranno rispettate in sede di successiva regolamentazione di tali rapporti (conformemente alla disciplina comunitaria in materia di ricerca collaborativa).

Modalità di rendicontazione delle agevolazioni

Conformemente a quanto previsto dalle regole di rendicontazione allegato al Contratto sottoscritto, l'azienda può effettuare rendicontazioni delle spese in più stati avanzamento lavori del 40%, 80%, prima della rendicontazione finale obbligatoria del 100% delle spese.

Sono ammissibili a rendicontazione unicamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, e riferite a beni e personale presenti o assunti presso l'unità locale oggetto dell'investimento finanziato

Per le spese di personale deve essere fornita opportuna documentazione idonea a comprovare la data di assunzione, i costi ed il tempo effettivamente dedicato al progetto finanziato, oltre a quanto previsto dalle regole di rendicontazione.

Per l'ammissibilità dei titoli di spesa, dei pagamenti, degli apporti di mezzi propri e degli altri dettagli di rendicontazione, si fa riferimento alle regole di rendicontazione allegato al contratto sottoscritto.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le richieste di erogazione possono essere effettuate a titolo di stato avanzamento lavori con cadenze pari al 40% -80%-100% delle spese ammesse, successivamente ad approvazione della rendicontazione presentata per la medesima quota.

L'azienda può altresì presentare richiesta di erogazione a titolo di anticipo (previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da soggetto iscritto al registro speciale di cui all'art. 107 T.U.L.B) per il primo 40%, o per il successivo 40% (in questo caso solo ad avvenuta

approvazione della rendicontazione ed erogazione relativa al primo 40%),

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà in ogni caso, indipendentemente dalla somma e dal tipo di anticipo garantito (prima o seconda tranche) avere efficacia e durata esplicita fino al termine ultimo del programma di investimento.

Il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo viene concesso esclusivamente a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una 'verifica finale' sulla coerenza del progetto realizzato rispetto a quello previsto in Contratto, con particolare riferimento all'indicatore occupazionale ed agli altri requisiti di ammissibilità, sulla pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Per il dettaglio della documentazione da produrre in sede di richiesta di erogazione si rinvia al contenuto delle regole di rendicontazione allegate al contratto sottoscritto.

Monitoraggio e Controlli

Durante lo svolgimento del progetto, l'azienda è tenuta, indipendentemente dalle rendicontazioni per stato avanzamento o alle erogazioni, a fornire semestralmente una scheda di monitoraggio sull'investimento (fornita da Finpiemonte), indicativamente alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a far data dall'avvio dell'investimento.

L'azienda deve informare tempestivamente Finpiemonte riguardo a modifiche non sostanziali del progetto (proroga dei tempi, ripartizione delle voci di spesa, ecc) chiedendo l'approvazione di una variazione di programma. Se ricorrono i presupposti, Finpiemonte procede all'approvazione delle modifiche di programma.

L'azienda è inoltre tenuta ad informare Finpiemonte di qualsiasi evento che modifichi le condizioni sostanziali di ammissibilità, i requisiti soggettivi e del progetto, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indipendentemente dalle scadenze di monitoraggio o rendicontazione.

Nel caso in cui la modifica non comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte (con apposito Comitato), ne approva i contenuti. Nel caso in cui la modifica comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte (avendo accertato la perdita dei requisiti attraverso apposita valutazione del Comitato), notifica alla Regione il sussistere delle condizioni di risoluzione del contratto. A seguito della risoluzione del contratto, stabilita dalla Direzione competente con apposito atto, Finpiemonte provvede alla revoca del contributo e all'eventuale recupero delle somme.

Finpiemonte effettua verifiche e controlli (anche con sopralluoghi presso i beneficiari) sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni previsti dal Contratto, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso al Contratto, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal Contratto.

Revoche e sanzioni

In esito ai controlli di cui al paragrafo precedente, Finpiemonte propone alla struttura regionale competente in materia di attività produttive la risoluzione del Contratto e la revoca (parziale o totale) del contributo, in particolare nei seguenti casi:

1. mancato avvio o completamento, nei termini convenuti, delle attività e degli investimenti previsti in contratto; nel caso di contratto avente ad oggetto la tipologia di attività e di investimenti di cui alla precedente sezione 2, il mancato od incompleto adempimento dell'impegno ad insediare uno stabilimento produttivo, un centro di ricerca od un centro direzionale comporta la revoca delle agevolazioni concesse - all'impresa ed all'organismo di ricerca- per la realizzazione del progetto di ricerca anche qualora quest'ultimo sia stato integralmente realizzato;
2. nel caso in cui i beni acquisiti fruendo dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dalla presente Scheda di misura o dal Contratto, salvo i casi di sostituzione per obsolescenza;
2. in casi di superamento dei divieti di cumulo di cui alla presente scheda tecnica di misura e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
3. il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
4. qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato dai beneficiari nel Contratto (salva la possibilità di trasferire all'interno del Piemonte o delle zone 87.3.c, previa autorizzazione);
5. in caso di trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale al di fuori del territorio regionale nei 10 anni successivi alla sottoscrizione del Contratto;
6. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
7. in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 10 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto;
8. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
9. nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il programma /progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
10. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano

inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla presente scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal Contratto stipulato con la Regione e più in generale, dalla normativa vigente di riferimento per l'investimento realizzato;

11. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
12. in ogni altro caso in cui la revoca sia prevista per legge;
13. in caso di variazione della compagine societaria dell'impresa beneficiaria, qualora a ciò consegua il venir meno dei requisiti di accesso al Contratto di insediamento;
14. qualora il valore dell'indicatore occupazionale dell'impresa beneficiaria subisca uno scostamento in diminuzione rispetto al valore indicato in domanda, in misura superiore a quanto previsto dal Contratto sottoscritto;
15. qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione del progetto concordati in sede di sottoscrizione del Contratto o successivamente prorogati;
16. in caso di grave violazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, in materia di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
17. nel caso in cui, nel corso della realizzazione dell'investimento agevolato, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto eventualmente erogato.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca.

Il beneficiario dovrà restituire le quote di importo erogato ma che risultano non dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.12 l.r. 22/11/2004 n. 34.

Appendice 1 – Riferimenti giuridici

1. Rispetto della clausola Deggendorf

I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato (ora 107 TFUE) che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

2. Basi giuridiche comunitarie

I regimi di aiuto previsti dalla presente scheda tecnica sono soggetti ai seguenti regolamenti e decisioni anche per quanto non esplicitato nella presente scheda e nei successivi bandi:

- 1) Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 14 del 9 agosto 2008;
- 2) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/c 323/01);
- 3) Decisione della Commissione europea C(2007) 6338 del 7 dicembre 2007 relativa all'aiuto N 367/07.

Appendice 2 – Settori ammissibili

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 (e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁵.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 20.6⁶, 24.10⁷, 24.20.1⁸, 24.20.2⁹, 24.31¹⁰, 24.32¹¹, 24.33¹², 24.34¹³, 30.11¹⁴, 33.15)

Il codice “10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi” è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di

⁵ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002)];

⁶ L'elenco dei codici esclusi qui riportato, peraltro solo per gli aiuti a finalità regionale ex art. 13 Regolamento (CE) 800/08, tenta di riportare nei codici ateco la definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, l'esclusione di una impresa è accertata solo con riguardo alla definizione di industria siderurgica sopra riportata.

Note da ¹² a ¹⁸ L'elenco dei codici esclusi qui riportato, peraltro solo per gli aiuti a finalità regionale ex art. 13 Regolamento (CE) 800/08, tenta di riportare nei codici ateco la definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, l'industria siderurgica come proposta dal Regolamento (CE) 800/2008, l'esclusione di una impresa è accertata solo con riguardo alla definizione di industria siderurgica sopra riportata.

13

14

15

16

17

18

¹⁴ Con esclusione di:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'exportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 30.11.0

aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

**D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)**

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

**J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2,
59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)**

**M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici
71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)**

**N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
(limitatamente ai codici 82.2)**

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 *il regime di aiuto non* si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.:

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.